



**Al personale DOCENTE e ATA
assunto a tempo indeterminato dal 01/09/2019**

e p.c.

A tutto il personale DOCENTE e ATA

Al sito web

Sez. ALBO

OGGETTO: Informativa sulle nuove modalità di espressione della volontà di adesione Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso.

Si comunica che in data 16/11/2023 tra i sindacati rappresentativi di settore e l'ARAN è stato sottoscritto un accordo sulle nuove modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso, che si applica al personale assunto a tempo indeterminato in data successiva al 01/01/2019.

Si invita, pertanto, il personale interessato a leggere attentamente la documentazione allegata (accordo sottoscritto tra sindacati e ARAN) al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi e con le modalità del suddetto accordo.

Particolare interesse rivestono:

Articolo 4 – Adesione mediante silenzio- assenso

Comma 2: “*Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.”*

Articolo 5 – Norme di prima applicazione

Comma 1: “*in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui assunzione abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del citato accordo.*”

Nello specifico i **commi 2 – 3** forniscono le seguenti informazioni:

Comma 2: “*Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscono la certezza della data di ricezione”.*

Comma 3: “Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.

Articolo 6 – Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso.

Comma 1: “L’iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo”

Comma 2: “Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell’adesione ai sensi dell’art. 4, comma 7.”

Comma 3: “Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.”

Comma 4: “Il “Fondo”, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all’amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.”

Comma 5: “Entro il 10 del mese, il “Fondo” comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all’art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.”

Si precisa che il personale **in autonomia** provvederà a dare adesione oppure diniego al Fondo Espero tramite gli appositi canali (*NOIPA – POLIS ISTANZE ON LINE*)

L’informativa MIM su espero (All. 5) è da consegnare debitamente compilata entro e non oltre 15 gg dalla presente comunicazione. In alternativa sarà inserita a sistema la data della presente circolare come informativa al personale.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:

<https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-all-la-previdenza-complementare>

Per maggiori informazioni sul Fondo pensione Espero, si rinvia al sito internet del Fondo:

<https://www.fondoespero.it>

<https://www.fondoespero.it/landing/>

Si allegano:

- Accordo-ARAN-espero_16novembre2023 (All.1);
- espero-presentazione-281123-web-2 (All. 2);
- guida_introductiva_alla_previdenza_complementare_0 (All. 3);
- Guida_Istanza_POLIS_Comunicazione NON adesione Fondo Espero (All. 4);
- Informativa MIM su espero (All. 5);
- Nota MIM m_pi.AOODGPER.REGISTROUFFICIALEU.0133215.11-06-20251 (All. 6);

*LA DIRIGENRTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Orsini*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.